

Unioni civili , convivenze di fatto e la spettanza di Anf e congedo matrimoniale

*L' Inps, con la **circolare n. 84 del 5 maggio 2017**, ha fornito informazioni circa gli effetti che la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze (ai sensi della Legge n.76/2016), hanno avuto sulle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'INPS (Assegni Nucleo Familiare, Assegni familiari, Assegno per congedo matrimoniale) .*

In particolare, la circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:

- 1. individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;*
- 2. effetti dello scioglimento dell'unione civile sulle prestazioni familiari*
- 3. determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;*
- 4. diritto all'assegno per congedo matrimoniale.*

.....

La normativa

Come noto, la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, ha introdotto l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi da 1 a 35) e disciplinato le convivenze di fatto (art. 1, commi da 36 a 65), prevedendo, tra l'altro, che le disposizioni di legge riferite al matrimonio e quelle contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrenti nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Le prestazioni

L'assegno per il nucleo familiare (Anf) spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall'Inps, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, Cigs, maternità), dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

Gli assegni familiari, invece, sono erogati per il sostegno delle famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni

speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

In entrambi i casi, tuttavia, il nucleo familiare è composto dal richiedente, lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.

La sussistenza del diritto e l'importo dell'assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Il diritto

In base alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato sulla questione dell'individuazione del "nucleo" di riferimento alla luce della normativa dell'Anf e degli assegni familiari, al fine di garantire le vigenti tutele per il sostegno al reddito familiare anche alle unioni civili e convivenze di fatto, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle tematiche sopra individuate e cioè l'individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili, la determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi e il diritto all'assegno per congedo matrimoniale.

Qui di seguito i punti principali della circolare.

1.

Nucleo di riferimento per unioni civili

Nucleo in cui solo una delle due parti dell'unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale

In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell'ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente – che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata.

Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell'unione nati precedentemente all'unione stessa

Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.

Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto – lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva – garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altra parte dell'unione civile.

Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione

In tale situazione l'assegno potrà essere erogato dall'Istituto allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall'art. 252 c.c.

2.

Effetti dello scioglimento dell'unione civile sulle prestazioni familiari

Rimangono dubbi sul diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell'unione civile, per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione,

Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell'unione civile, ai sensi dell'art. 1 commi 21-26 della legge n.76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto.

L'Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.

3.

Reddito di riferimento in caso di convivenza

Ai fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37

dell'art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell'art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

4.

Assegno per congedo matrimoniale

L'assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.

La prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

Disposizioni generali

Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all'Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento.

L'Inps precisa che nella domanda per le suddette prestazioni familiari il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto" ex comma 50 dell'art.1 della legge 76/2016.

Per quanto riguarda la qualificazione di "unito civilmente" ai sensi del comma 3, art.1 della legge n.76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della legge 76/2016.

Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Tali disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016.

In breve

L'assegno familiare sarà riconosciuto anche in caso di unioni civili se un membro della coppia è lavoratore o titolare di pensione, anche laddove siano presenti figli nati da una precedente unione.

Non accade lo stesso per quanto riguarda le convivenze: ai fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza.